

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

COMUNE DI MANIAGO



Piano regionale di gestione dei rifiuti

**Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati**

Redatto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25/07/2019

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 - Finalità ed obiettivi del Regolamento
- Art. 5 – Criteri di erogazione del servizio
- Art. 6 – Competenze del Comune – Delega di funzioni
- Art. 7 – Delega di funzioni
- Art. 8- Divieti e obblighi generali
- Art. 9 - Divieti specifici
- Art. 10 - Abbandono di rifiuti nel suolo
- Art. 11 – Ordinanze contingibili ed urgenti

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Art. 12 – Indirizzi generali e finalità
- Art. 13 – Gestione dei rifiuti in ambito comunale
- Art. 14 – Organizzazione del sistema di raccolta
- Art. 15- Raccolte “Porta a Porta”
- Art. 16- Contenitori individuali
- Art. 17- Manutenzione, pulizia, lavaggio dei contenitori individuali
- Art. 18- Raccolta con contenitori stradali – Posizionamento dei contenitori
- Art. 19- Conferimento di rifiuti speciali assimilati da grandi utenze
- Art. 20- Raccolta imballaggi presso attività commerciali e produttive
- Art. 21- Raccolta “Porta a Porta”: indicazioni generali
- Art. 22- Raccolta Carta e Cartone
- Art. 23- Raccolta di imballaggi in Plastica e Lattine (Multimateriale Leggero)
- Art. 24- Raccolta Vetro
- Art. 25- Raccolta Umido
- Art. 26- Raccolta Verde
- Art. 27- Compostaggio domestico
- Art. 28- Metodologie di compostaggio domestico
- Art. 29- Rifiuti compostabili
- Art. 30- Conduzione del compostaggio domestico
- Art. 31- Raccolta Secco NON riciclabile
- Art. 32- Raccolta dei rifiuti pericolosi quali pile, farmacie T/F
- Art. 33- Raccolta pannolini e pannoloni

- Art. 34- Rifiuti sanitari
- Art. 35- Rifiuti urbani cimiteriali e rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni
- Art. 36- Rifiuti inerti
- Art. 37- Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- Art. 38- Oli e grassi vegetali e animali, esausti
- Art. 39- Raccolta indumenti usati e accessori di abbigliamento

PARTE III

PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI

- Art. 40- Rifiuti urbani di cui all'art.184, comma2, lett. d) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Art. 41- Pulizia del territorio e spazzamento stradale
- Art. 42- Pulizia pozzetti e caditoie
- Art. 43- Raccolta foglie
- Art. 44- Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti
- Art. 45- Animali domestici su aree pubbliche
- Art. 46- Pulizia aree di carico-scarico e trasporto merci
- Art. 47- Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 48- Carcasse animali
- Art. 49- Mercati, mercatini e spettacoli viaggianti
- Art. 50- Manifestazioni locali ed eventi vari

PARTE IV

NORME PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

- Art. 51- Finalità
- Art. 52- Accesso
- Art. 53- Modalità di conferimento, deposito e gestione
- Art. 54 – Personale di custodia
- Art.55 – Operazioni di svuotamento contenitori
- Art. 56 – Obblighi e Divieti

PARTE V

CONTROLLI E SANZIONI

Art.57- Attività di controllo

Art. 58- Violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59- Privacy

Art. 60- Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 61- Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATO A

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 – Classificazione dei rifiuti

Art. 2 – Definizioni di ordine generale

Art. 3 – Ulteriori definizioni delle varie frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilabili

ALLEGATO C

RIFIUTI ASSIMILABILI

Art. 1- Criteri di assimilazione

Art. 2- Esclusioni dalla assimilazione

Art. 3- Assimilazione per qualità e quantità

Art. 4 – Norme comuni sull'assimilazione

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani è redatto in attuazione dell'articolo 198 del D.lgs.152/2006, il quale attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2 - Campo di applicazione

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i rifiuti urbani e assimilabili prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento.

Art. 3 - Esclusioni

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti speciali non assimilati agli urbani nonché tutti i rifiuti di cui all'art. 185 del D.lgs n° 152/2006.

Art. 4 - Finalità ed obiettivi del Regolamento

1. Al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente, il presente Regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs 152/2006;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 5 - Criteri di erogazione del servizio

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e s.m.i.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
 - a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini;
 - b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d. commisurare il costo del servizio ai rifiuti prodotti;
 - e. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a. la tutela igienico-sanitaria collettiva, dell'ambiente e del decoro urbano;
 - b. la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - c. il raggiungimento dei migliori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti;
 - d. il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
 - e. la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto.
2. Il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a. raccolte differenziate finalizzate al recupero, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b. altre forme di recupero istituite per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c. la pratica del "autocompostaggio" (compostaggio della parte organica e umida dei propri rifiuti, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto).
3. Il Comune per il tramite del soggetto delegato è tenuto a fornire alla Regione, alla Camera di Commercio, all'ARPA FVG ed all'Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. Il Comune è, altresì, tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione.

Art. 7 - Delega di funzioni

1. Il Comune di MANIAGO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 luglio 2014, ha delegato la "Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati" sulla base di specifica "Convenzione" per l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti e altri servizi di igiene urbana, alla Comunità Montana del Friuli Occidentale, sostituita dall'Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane in data 01/08/2016;

Art. 8 - Divieti e obblighi generali

1. Sono fatti salvi divieti ed obblighi dettati dalle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. **È vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato e/o incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto su ogni area pubblica e privata.**
3. Sono consentiti:
 - a. l'esposizione dei contenitori individuali da parte degli utenti nelle giornate e negli orari stabiliti;
 - b. il raggruppamento ed il riordino dei rifiuti da imballaggio da parte degli occupanti dei posti del mercato cittadino e di altre manifestazioni pubbliche, raccolti per tipologie omogenee in base alle disposizioni vigenti, da eseguire con le modalità di cui al presente Regolamento, del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche (approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'U.T.I, n° 2 del 23/04/2018) e del Disciplinare "Mercato Contadino" (approvato con delibera consigliere n° 134 in data 01/12/2009 e successive modifiche);
 - c. l'utilizzo dei cestini porta rifiuti per il conferimento di minime quantità di rifiuti prodotti sul momento e non provenienti dalle attività ordinarie;
 - d. il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata negli appositi contenitori stradali eventualmente messi a disposizione anche per un periodo temporaneo (esempio pannolini/ pannoloni, pile, farmaci...).
4. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento e, in particolare, sono obbligati a conferire i rifiuti in modo differenziato utilizzando gli appositi contenitori.
5. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto al comma precedente applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
6. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico, il Comune provvede a proprio carico alla rimozione ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
7. Qualsiasi Ente, Azienda, Organizzazione, Associazione, anche di volontariato o persona singola, che ritenga di effettuare interventi di raccolta dei rifiuti urbani, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
8. Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

Art. 9 - Divieti specifici

1. **È vietato** gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e sulle aree private, di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per le acque (i rii, canali, corsi d'acqua, fossati, compresi argini, sponde, impluvi naturali ecc.).

2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma precedente, abbandona rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali e sotterranee, sarà punito ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo VI, Capo I.

3. È inoltre **vietato e sanzionato** ai sensi del presente Regolamento:

A. per quanto concerne il servizio “Porta a Porta” con contenitori individuali:

- a. il mancato ritiro dei contenitori per la gestione dei rifiuti urbani di provenienza domestica (salvo casi espressamente previsti);
- b. l’utilizzo dei contenitori per usi diversi da quelli per cui sono forniti;
- c. il conferimento di frazioni di rifiuto estranee all’interno dei singoli contenitori dedicati;
- d. l’esposizione di contenitori individuali al di fuori delle giornate e degli orari previsti nell’Eco calendario;
- e. il conferimento di rifiuti in contenitori difformi da quelli in dotazione;
- f. l’esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto all’esterno del contenitore in dotazione, **per le frazioni di umido e vetro**;
- g. il conferimento di altri rifiuti di produzione ordinaria all’interno dei contenitori dedicati a “pannoloni e pannolini”;
- h. la mancata restituzione della chiave del contenitore per “pannoloni e pannolini” in seguito alla richiesta del Comune;
- i. la mancata attuazione della corretta raccolta differenziata;
- j. ogni forma di cernita o rovistamento nei contenitori individuali nonché il recupero dei rifiuti non autorizzato;
- k. l’intralcio o il ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- l. lo smaltimento di rifiuti pericolosi in difformità alle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al presente Regolamento;
- m. lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo in forme diverse da quelle previste da disposizioni di legge e regolamenti comunali (ad es. la combustione e l’immissione in pubblica fognatura);
- n. il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- o. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali ardenti o in combustione, non completamente spenti o tali da provocare danni o pericoli;
- p. il mancato rispetto delle istruzioni del personale addetto al presidio del Centro di Raccolta Comunale e/o le altre norme di comportamento all’interno della struttura (arresto all’esterno del cancello di accesso, inosservanza della segnaletica verticale ed orizzontale, mancato rispetto della velocità “a passo d’uomo”, ecc.);
- q. l’utilizzo dei cestini porta rifiuti per il conferimento di rifiuti di produzione ordinaria e/o non prodotti al momento;
- r. il deposito di rifiuti in modo incontrollato o disordinato da parte degli occupanti dei posti di mercato e/o mercatini;
- s. il deposito incontrollato di oggetti in vendita ritenuti inservibili da parte degli occupanti dei posti di mercato e/o mercatini;
- t. la mancata osservanza degli accorgimenti riferiti alle singole tipologie di rifiuto da parte degli occupanti dei posti di mercato e/o mercatini.

B. Per quanto concerne il servizio con contenitori stradali:

- u. il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente posizionati;
- v. ogni forma di cernita o rovistamento nei contenitori stradali e il recupero non autorizzato dei rifiuti;
- w. lo spostamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- x. il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati, con particolare riferimento ai contenitori cimiteriali di cui all'art. 35 del presente Regolamento;

C. Per quanto concerne le associazioni, le sagre, le feste, ecc. previste in aree pubbliche:

- z. la mancata comunicazione della data di inizio e della data della fine degli eventi.

Art. 10 - Abbandono di rifiuti nel suolo

1. **Sono vietati l'abbandono e il deposito di rifiuti nel suolo.** È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, al recupero, allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi originario.

Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti
--

Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 12 - Indirizzi generali e finalità

1. Il Comune, per il tramite del soggetto delegato, organizza la raccolta dei rifiuti attraverso un sistema integrato, istituendo la raccolta differenziata e perseguendo gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. L'utente è tenuto a collaborare per il corretto funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

Art. 13 - Gestione dei rifiuti in ambito comunale

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in ambito comunale è costituita dalle seguenti attività:

- a. conferimento in forma differenziata dei rifiuti secondo le modalità definite dal presente Regolamento e opportunamente comunicate all'utenza;
- b. raccolta e trasporto effettuata con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- c. eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti;
- d. conferimento dei rifiuti, previa pesatura, presso impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento autorizzati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Comune, infatti, ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento.

Art. 14 - Organizzazione del sistema di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio del Comune di Maniago, viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. raccolta porta a porta che prevede il ritiro dei rifiuti direttamente presso le utenze domestiche e non domestiche attraverso appositi contenitori;
 - b. raccolta con contenitori stradali posizionati sul territorio (pannoloni, pile, farmaci, abiti usati...);
 - c. raccolte a chiamata per alcune categorie di rifiuti (verde, ingombranti...);
 - d. raccolta presso il Centro di Raccolta, dotata di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti (per le cui specifiche modalità di gestione si rimanda alla parte IV del presente Regolamento);
 - e. cestini stradali ubicati in diversi punti dell'abitato con una distribuzione tale da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino.

Art. 15 – Raccolte “Porta a Porta”

1. Su tutto il territorio del Comune di Maniago è istituito il servizio di raccolta domiciliare con l'utilizzo di contenitori individuali delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilati:
 - A. **Rifiuti differenziati destinati al recupero:**
 - carta e cartone;
 - multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine e barattolame, polistirolo);
 - vetro;
 - umido;
 - B. **rifiuti differenziati destinati a smaltimento:**
 - rifiuto secco non riciclabile.
2. Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti confezionati con le modalità specificate nei successivi articoli, inseriti negli appositi contenitori in dotazione agli utenti.
3. I contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utente, al piano terra di ogni stabile, in adiacenza alla pubblica via, lungo i marciapiedi o sul margine della strada, ben visibili ed in condizioni di sicurezza, in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale. Con il termine “adiacenza” si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà, generalmente non oltre 5 metri dal limite della proprietà medesima e comunque in modo da non intralciare il passaggio di pedoni e carrozzine sui marciapiedi;
4. Fermo restando che il gestore non è autorizzato ad accedere alle proprietà private per le operazioni di raccolta, in casi del tutto particolari, ove condizioni oggettive non consentano l'esposizione dei contenitori come indicato al punto precedente, il gestore potrà accedere all'interno della proprietà privata, previo accordo tra il gestore e l'utente. In questo caso, il gestore dovrà essere autorizzato dall'utente che si assumerà ogni responsabilità;
5. Il gestore del servizio provvederà allo svuotamento dei **contenitori** che **dovranno essere esposti dopo le ore 19.00 del giorno precedente la raccolta stessa o, comunque, prima delle ore 5.00 del giorno indicato nell'Ecocalendario**. A raccolta avvenuta i **contenitori devono essere ritirati** a cura dell'utente all'interno della proprietà **entro e non oltre le ore 23:00 del giorno di raccolta**, fatte salve eventuali e motivate deroghe rilasciate dal Comune;
6. Non verranno raccolti rifiuti non conformi, per natura o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento; in tali casi saranno posizionate sul contenitore del rifiuto conferito irregolarmente apposite indicazioni scritte di **non conformità**;
7. Le giornate e gli eventuali orari di raccolta sono riportate su un apposito Ecocalendario che viene consegnato annualmente in forma cartacea a tutti gli utenti. Può essere, altresì, scaricato gratuitamente in forma digitale da apposita App o dai siti del Comune e del Gestore;
8. Per l'esposizione dei rifiuti è vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati;
9. Deve essere evitata il più possibile la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali;
10. Nel caso di impraticabilità delle strade per calamità naturali e/o neve che impediscano il transito in sicurezza dei mezzi di raccolta, il servizio di raccolta sarà sospeso e ripreso il primo giorno utile, dopo il ripristino della viabilità. Il Comune provvederà a mantenere pulita, sicura ed accessibile la viabilità pubblica dove si svolge la raccolta “porta a porta”;

11. In caso di forti nevicate gli utenti non dovranno esporre a bordo strada i contenitori, che sarebbero d'intralcio ai mezzi spazzaneve/spargisale, o addirittura potrebbero essere spazzati via insieme alla neve. In questo caso il gestore comunicherà (via sms o in altro modo) il giorno in cui verrà recuperata la raccolta.
13. Nel caso di impossibilità di accesso per la presenza di lavori in corso, il Comune provvederà ad avvisare gli utenti in modo che gli stessi possano posizionare i contenitori nel primo punto accessibile ai mezzi di raccolta del gestore che dovrà essere tempestivamente informato dal Comune stesso.

Art. 16 - Contenitori individuali

1. Il Comune mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati in comodato gratuito devono essere custoditi e gestiti a cura dell'utente.
2. Ad ogni **utenza domestica** è assegnato un kit di contenitori individuali così costituito:

Carta e cartone	Bidoncino giallo da 50 lt. dotato di microchip;
Imballaggi in plastica + lattine (Multimateriale leggero)	Bidoncino azzurro da 70 lt. dotato di microchip;
Vetro	Bidoncino verde da 40 lt. dotato di microchip;
Umido	Cestino aerato da sottolavello marrone da 10 lt; Bidoncino da esposizione stradale marrone da 25 lt. dotato di microchip;
Secco non riciclabile	Bidoncino grigio da 70 lt. dotato di microchip;

3. Ad ogni utenza non domestica è assegnato un kit di contenitori individuali di dimensioni commisurate alla effettiva produzione di rifiuti assimilati.
4. Tutti gli utenti che occupano degli immobili sul territorio comunale, devono essere provvisti degli appositi contenitori. In caso contrario, è necessario verificare la propria posizione tributaria, eventualmente regolarizzarla e provvedere al ritiro dei contenitori presso il competente ufficio comunale o presso il gestore.
5. In caso di adesione alla pratica del compostaggio domestico l'utente restituirà il contenitore di colore marrone per la gestione dell'umido.
6. In caso di cambi di residenza l'utente dovrà rivolgersi agli uffici comunali competenti (ambiente, tributi).
7. I contenitori in dotazione non devono essere scambiati con altri utenti in quanto sono tutti dotati di microchip associati al singolo utente.
8. Gli utenti non residenti fruitori degli immobili adibiti a seconde case, sono tenuti ad osservare le regole generali del "porta a porta" e pertanto devono dotarsi dei contenitori domiciliari da utilizzare nel periodo di permanenza nel Comune di Maniago. Si ricorda che è possibile conferire al Centro di Raccolta (negli orari di apertura) le varie frazioni di rifiuto, ad eccezione della frazione secca.

Art. 17 - Manutenzione, pulizia, lavaggio dei contenitori individuali

1. L'utente ha l'obbligo di custodire e gestire i contenitori in dotazione avendo cura di evitare il loro abbandono e l'eventuale danneggiamento. In caso di rottura degli stessi, il Comune provvederà alla sostituzione del contenitore danneggiato, previa comunicazione dell'utente.
2. I contenitori individuali devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. **Il lavaggio e la pulizia dei contenitori sono a carico degli utenti.**

Art. 18 - Raccolta con contenitori stradali - Posizionamento dei contenitori

1. I contenitori stradali utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti (pannolini/pannoloni, pile, farmaci, abiti ...) sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore.
2. La localizzazione dei contenitori è individuata dal Comune in base a criteri di ottimizzazione del servizio tenuto conto di eventuali norme igienico- sanitarie, stradali (Codice della strada) e di sicurezza.
3. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della tipologia di rifiuto e sulla base delle specifiche necessità.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
5. In prossimità dei contenitori, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
6. In caso di interventi di risistemazione viaria e di progetti di nuovi piani urbanistici di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti degli spazi appositi per il posizionamento di contenitori.
7. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, fermo restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
8. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici, ingressi di farmacie, scuole, asili etc.

Art. 19 - Conferimento di rifiuti speciali assimilati da grandi utenze

Le utenze ad elevata produzione di rifiuto, a richiesta e secondo convenzione, possono richiedere contenitori specifici (navette metalliche, cassoni scarrabili o altro) per il conferimento dei rifiuti prodotti. Devono, pertanto, garantire al loro interno l'esistenza di adeguati spazi sia per la collocazione dei contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, previa definizione delle responsabilità civili.

Art. 20 – Raccolta imballaggi presso attività commerciali e produttive

1. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e in generale qualsiasi attività produttiva che hanno la necessità di smaltire materiale da imballaggio (carta, cartoni, cassette in plastica e legno, etc.), previa intesa ed autorizzazione del Comune, devono depositarlo sul suolo pubblico (o ad uso pubblico) in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato, negli orari e giornate previste dal gestore per la raccolta.
2. Qualora all'orario di chiusura serale dei negozi gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati, devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta o conferiti presso il Centro di Raccolta.
3. In ogni caso gli imballaggi posti all'esterno dell'attività devono essere esposti in modo da impedirne la dispersione e/o il deterioramento (es: nelle giornate piovose) e non devono causare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Per le quantità massime consentite, si rimanda all'Allegato C del presente Regolamento.

Art. 21 – Raccolta “Porta a Porta”: indicazioni generali

1. Tutti i contenitori sono dotati di appositi dispositivi per il riconoscimento automatico che consentono al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.
2. L'operatore che effettua la raccolta è dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore.
3. Eventuali produzioni straordinarie possono essere conferite presso il Centro di Raccolta comunale, **eccetto la frazione secca non riciclabile**.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontri difformità rispetto ai materiali conferibili, l'operatore non procederà allo svuotamento del contenitore sul quale sarà apposta un'apposita etichetta di segnalazione con la dicitura “Materiale non Conforme” o similare
5. **Non sono ammesse eccedenze rispetto ai contenitori in dotazione per le seguenti frazioni:**
 - a. **Umido;**
 - b. **Vetro;**
 - c. **Secco non riciclabile.**

Art. 22 – Raccolta Carta e Cartone

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore giallo, della capacità di 50 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, sempre di colore giallo, di capacità superiore.
2. Frequenza di raccolta: come da Ecalendario.
3. Nel caso in cui la quantità di rifiuto conferito ecceda la capienza del contenitore, è ammessa l'esposizione dell'esubero, purché organizzato in sacchi, scatole o scatoloni vari, rigorosamente di carta e appoggiati sul proprio contenitore.
4. Principali tipologie ammesse:

carta di quaderno, giornali, riviste, libri, quotidiani, dépliant pubblicitari, carta da ufficio per fotocopiatori e stampanti, cartoncino, cartoni per la pizza, imballaggi vuoti in carta e cartone (per detersivi, alimenti etc.), contenitori in cartone e tetrapak per bevande vuoti (per latte, succhi di frutta, vino, panna da cucina etc.), carta asciugamani pulita.

5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, residui organici, ecc.).

Art. 23 - Raccolta di Imballaggi in Plastica e Lattine (Multimateriale Leggero)

1. Raccolta con bidoncini individuali di colore azzurro della capacità di 70 litri, assegnati ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, sempre di colore azzurro, di capacità superiore.
2. Frequenza di raccolta: come da Ecocalendario.
3. Nel caso in cui la quantità di rifiuto conferito ecceda la capienza del contenitore, è ammessa l'esposizione dell'esubero, purché organizzato in sacchi di plastica trasparente, chiusi e appoggiati al proprio contenitore.
4. Principali tipologie ammesse:
Imballaggi in nylon e cellophane, bottiglie in plastica per bevande, contenitori in plastica per alimenti e detersivi vuoti, vaschette per gelato, yogurt, buste e sacchetti per alimenti (patatine, surgelati, cracker, merendine, etc.) lattine in alluminio e banda stagnata, contenitori in metallo vuoti (pelati, tonno etc.) carta stagnola, vaschette in alluminio per alimenti, polistirolo da imballaggio di piccole dimensioni.
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. carta, cartone, residui organici, posate e stoviglie usa e getta, etc.).

Art. 24 - Raccolta Vetro

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore verde della capacità di 40 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, sempre di colore verde, di capacità superiore.
2. Frequenza di raccolta: come da Ecocalendario.
3. Principali tipologie ammesse: bottiglie in vetro, vasetti e barattoli in vetro, vetri vari possibilmente non rotti.
4. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. lampadine a incandescenza, ceramica, porcellana, specchi).
5. Non vanno inseriti i bicchieri in genere, in quanto contenenti sostanze che inficiano il processo di riciclo (in questo caso vanno smaltiti nel secco).

Art. 25 - Raccolta Umido

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore marrone della capacità di 25 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, sempre di colore verde, di capacità superiore.
2. Frequenza di raccolta: come da Ecol calendario.
3. Per il conferimento del rifiuto devono essere utilizzati esclusivamente sacchetti compostabili. I sacchetti contenenti il rifiuto umido raccolto in eventuali contenitore sotto-lavello, devono essere trasferiti nel contenitore marrone da esposizione stradale.
4. Principali tipologie ammesse:
Resti alimentari (carne, formaggio, pesce, uova, dolci, pizza, etc.), alimenti avariati (senza confezione), pane vecchio, scarti di verdura, frutta, gusci d'uovo, crostacei, molluschi (esclusi i gusci), piccoli ossi, fondi di caffè, filtri di the e di infusi, fiori recisi in piccole quantità e piccole piante da vaso senza contenitore, tovaglioli di carta unti, piccole quantità di ceneri spente di legno non trattato, piume ed escrementi di animali domestici, lettiera di animali domestici purché di natura organica, pannolini compostabili (come da indicazioni stampate sulla confezione).
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. altri pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, carcasse animali).
6. È possibile, inoltre, effettuare il compostaggio domestico, secondo le modalità di cui all'art. 27 e seguenti.

Art. 26 - Raccolta Verde

- a. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree verdi private possono:
 - a. essere conferiti gratuitamente al centro di raccolta con le modalità di cui alla parte IV (Gestione del Centro di Raccolta);
 - b. essere smaltiti attivando un servizio a chiamata.
2. Gli utenti che hanno optato per la pratica del compostaggio domestico e hanno richiesto la prevista riduzione della tassa rifiuti, non possono conferire al Centro di Raccolta comunale gli scarti vegetali, eccezion fatta per i resti di potatura di siepi o alberi.

Art. 27 - Compostaggio domestico

1. Per compostaggio domestico si intende la tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione delle sostanze organiche finalizzato all'ottenimento di humus da riutilizzare nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio.
2. Il processo è condotto dall'utente che con mezzi manuali e/o meccanici assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori, senza arrecare danno all'ambiente e alla salute, evitando l'insorgenza di problemi di carattere igienico-sanitario e/o nocimento a terzi.

3. L'utente è obbligato ad adottare a sua cura e spese ogni eventuale azione di derattizzazione che si rendesse necessaria onde evitare la diffusione di roditori.

Art. 28 - Metodologie di compostaggio domestico

1. E' consentito realizzare il compostaggio domestico con i seguenti metodi:
 - a. in cumulo all'aperto, distante da abitazioni di terzi e dalla viabilità, in modo da limitare la diffusione di odori;
 - b. in compostiera con struttura in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio di materiale plastico;
 - c. buca di compostaggio, distante da abitazioni di terzi e dalla viabilità, in modo da limitare la diffusione di odori.
2. E' altresì consentito il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani trattati in concimaie autorizzate.
3. E' da evitare, adottando gli opportuni provvedimenti e metodologie di compostaggio, la dispersione sul terreno (anche di proprietà) di rifiuti compostabili.

Art. 29 - Rifiuti compostabili

1. Sono compostabili i seguenti prodotti:
 - a. resti alimentari così come definiti dall'art. 25, punto 5 del presente Regolamento;
 - b. ramaglie, potature, erba, fiori e foglie;
 - c. residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - d. escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno e segatura, provenienti da modesta attività di allevamento "domestica" e di tipo "hobbistico", non professionale;
 - e. cenere di legna.
2. E' vietato il compostaggio dei seguenti materiali:
 - a. plastica e gomma in genere; metalli in genere; legno verniciato o impregnato; tessuti;
 - b. calcinacci; vetro; olio di friggitura;
 - c. lettiere non biodegradabili per animali da compagnia;
 - d. sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile.

Art. 30 - Conduzione del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a. l'area di compostaggio deve essere localizzata in un'area di proprietà idonea, a una distanza tale da non creare nocimento a terzi per la formazione di odori e per la presenza di animali;

- b. deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna etc.);
- c. deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d. deve essere assicurato un tasso di umidità idoneo allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e. deve essere evitata la formazione di cattivi odori mantenendo il processo aerobico;
- f. il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti;
- g. in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- h. è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innescò ed il potenziamento del processo di decomposizione.

Art. 31 – Raccolta Secco NON Riciclabile

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore grigio della capacità di 70 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, sempre di colore verde, di capacità superiore.
2. Frequenza di raccolta: come da Eco calendario.
3. Il secco non riciclabile deve essere conferito dagli utenti chiuso in sacchetti a perdere e introdotto negli appositi contenitori avendo cura di richiuderne il coperchio.
4. Principali tipologie ammesse:
Giocattoli in plastica non riciclabile di piccole dimensioni e privi di componenti elettroniche, lampadine a incandescenza e alogene, cassette audio e video, CD e floppy disk, piccoli oggetti in gomma, ceramiche, stoviglie rotte e vasi in terracotta, carta carbone, oleata e plastificata, accendini, mozziconi di sigaretta spenti, cosmetici, cerotti cotone idrofilo, calze di nylon, lamette usa e getta, spazzole e spazzolini da denti, pagliette abrasive, assorbenti igienici, pannolini, pannoloni, stracci sporchi, spugne, lettiere di piccoli animali senza escrementi, polvere e sacchetti aspirapolvere, penne, pennarelli, nastro adesivo, carapaci e gusci (esempio vongole, cozze, capesante; ...).
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. rifiuti recuperabili, materiale edilizio, contenitori etichettati "T" e/o "F", lampadine a fluorescenza, pile).

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi quali Pile, Farmaci e T/F

1. E' vietato conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, o depositarli sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o conferiti nei cestini stradali.
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. le pile esauste negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio o presso i rivenditori delle stesse o presso il centro di raccolta comunale;

- b. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati sul territorio, presso le farmacie ed il distretto della Azienda per l'Assistenza Sanitaria;
- c. i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli di pericolo T&F (tossico e/o infiammabile), di sola ed esclusiva provenienza domestica, presso il Centro di Raccolta comunale.

Art. 33 – Raccolta pannolini e pannoloni

1. Il gestore provvederà, d'intesa con il Comune, al posizionamento di idonei contenitori stradali di colore grigio della capacità di 240 litri, muniti di serratura, per la raccolta di pannolini e pannoloni, in luoghi da valutarsi in relazione alle esigenze degli utenti.
2. Le utenze domestiche con produzione elevata di pannolini e pannoloni possono richiedere l'assegnazione della chiave per l'utilizzo dei contenitori stradali. L'utilizzo del contenitore sarà concesso dal competente ufficio comunale previa opportune verifiche. Venuta meno la necessità di utilizzo del contenitore, l'utente è obbligato a riconsegnare la chiave al Comune.
3. Nel contenitore carrellato dovrà essere conferito unicamente il rifiuto tessile sanitario e i presidi sanitari necessari alla cura a domicilio delle persone e non il rifiuto secco non riciclabile di produzione ordinaria, con l'avvertenza di confezionare il rifiuto in sacchetti ben chiusi.
4. L'attivazione di questo servizio non comporta alcun onere economico aggiuntivo per i richiedenti.
5. Non è ammessa l'esposizione di eventuali esuberi all'esterno del contenitore.
6. Al lavaggio e disinfezione dei contenitori dovrà provvedere il gestore del servizio.

Art. 34 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non a rischio infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono definiti rifiuti speciali sanitari.
2. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.
3. Sono rifiuti sanitari assimilati, e dunque conferibili al servizio pubblico di igiene urbana, i rifiuti di cui all'allegato C.

Art. 35 – Rifiuti urbani cimiteriali e rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Per i principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, si rimanda **all'Allegato B, punto 6**.
2. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, corone, fiori di plastica, carte, bottiglie in plastica, lumini etc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.
3. Gli utenti possono riporre tali rifiuti negli appositi contenitori all'ingresso del cimitero.

4. E' vietato l'utilizzo di tali contenitori per il conferimento di rifiuti prodotti altrove, compresi quelli di produzione domestica.

Art. 36 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione.
2. Al fine di separare i due flussi, il Comune definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani.
3. Il Comune ne promuove il recupero o lo smaltimento mediante la raccolta differenziata in centro di raccolta comunale.
4. Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
 - a. i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b. gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c. i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
 - d. i vetri di tutti i tipi, in lastre, etc...;
 - e. le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
6. I rifiuti inerti di cui al punto 4 di sola provenienza domestica e conferiti da utenze domestiche derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 1 mt³/utente/anno, sono disciplinati dal presente Regolamento e pertanto sono conferibili presso il Centro di Raccolta Comunale.

Art. 37 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili, e loro parti

1. Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - a. parti di veicoli a motore;
 - b. carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - c. carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.
- b. Possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente materiali provenienti da utenze domestiche, quali:
 - a. pneumatici, limitatamente a n° 5/anno per utente;
 - b. batterie per auto, limitatamente a n° 2/anno per utente;
 - c. piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici.

Art. 38 - Oli e grassi vegetali e animali, esausti

1. Sono rifiuti speciali gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività.

2. Le utenze non domestiche sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti. Il Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/06), è tenuto alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, al trattamento e al riutilizzo.
3. È fatto divieto alle succitate utenze di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, salvo per le quantità di cui all'allegato C, art. 3.
4. Le utenze domestiche possono raccogliere a domicilio tali rifiuti e quindi conferirli negli appositi contenitori posti presso il Centro di Raccolta.

Art. 39 - Raccolta indumenti usati e accessori di abbigliamento
--

1. La raccolta degli indumenti usati e di accessori di abbigliamento in buono stato viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio o presenti al Centro di Raccolta.
2. Gli indumenti usati o gli accessori di abbigliamento in cattivo stato devono essere conferiti negli appositi contenitori domiciliari utilizzati per la raccolta del "Secco non Riciclabile".

PARTE III

PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI

Art. 40 - Rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, lett. d), D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta, art.184, comma 2, lett d), i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, sono rifiuti urbani.

Art. 41 - Pulizia del territorio e spazzamento stradale

1. Il servizio di pulizia del territorio comprende le seguenti operazioni principali:
 - a. spazzamento meccanico eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
 - b. spazzamento manuale eseguito dall'operatore;
 - c. raccolta delle foglie.
2. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere.
3. I rifiuti di risulta delle suddette operazioni, denominati "residui della pulizia stradale", CER 20.03.03, possono essere conferiti presso un centro di stoccaggio autorizzato, o avviati direttamente a smaltimento in idonei impianti di discarica autorizzati.

Art. 42 - Pulizia pozzetti e caditoie

Griglie, caditoie, tombini e pozzetti stradali dell'intero territorio comunale, dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da rifiuti, detriti od ostacoli in genere, in modo da favorire il normale deflusso delle acque meteoriche. Periodicamente dovrà essere eseguita una pulizia straordinaria che preveda lavaggio, svuotamento completo ed asportazione dei detriti.

Art. 43 - Raccolta foglie

Le foglie e ramaglie giacenti in area pubblica o privata a uso pubblico, dovranno essere raccolte ad opera del gestore del servizio, al fine di evitare ostruzioni di feritoie e griglie delle caditoie stradali e garantire il deflusso delle acque meteoriche.

Art. 44 - Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti

1. Deve essere curata la pulizia di tutti i giardini pubblici e le aree verdi del Comune, compresi parchi gioco. I fruitori avranno cura di servirsi degli appositi contenitori per la rimozione dei piccoli rifiuti eventualmente prodotti (cartacce, piccoli imballaggi, lattine, ecc.).
2. Si provvederà inoltre alla pulizia di vasche e fontane pubbliche presenti sul territorio comunale al fine di garantirne il decoro ed evitare la formazione e l'accumulo di residui che ostacolano lo scarico delle acque.
3. La gestione dei rifiuti urbani di risulta dovrà essere eseguita in funzione della natura e della tipologia degli stessi.

Art. 45 - Animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle verdi, sono tenute a rimuovere immediatamente eventuali escrementi solidi ed alla pulizia della zona, avvalendosi anche dei "Dog-toilet" (piccoli contenitori specifici per le deiezioni animali da passeggio) presenti sul territorio. E' buona pratica sciacquare le deiezioni liquide prodotte.
2. I "Dog-toilet" **non devono IN NESSUN MODO essere utilizzati per il conferimento di altri rifiuti di produzione ordinaria.**
3. Sono fatte salve le disposizioni del "Regolamento di Polizia Urbana" e del "Regolamento di Polizia Rurale".

Art. 46 - Pulizia aree di carico-scarico e trasporto merci

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, al termine delle suddette operazioni, devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti risultanti dalle operazioni di cui trattasi e ad avviarli a recupero e/o smaltimento in base alla loro natura.
2. In caso di inosservanza la pulizia e la rimozione dei rifiuti dovranno essere eseguite dal Comune con conseguente addebito delle spese sostenute a carico del responsabile inadempiente.
3. E' fatta salvo l'avvio del procedimento di applicazione della relativa sanzione ai sensi delle normative e/o dei regolamenti vigenti.

Art. 47 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, anche mediante la previsione di idonei contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani
3. I gestori di negozi alimentari, market, supermercati e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree prospicienti la propria attività.
4. Per quanto non previsto, si applica l'art.29 del "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 48 - Carcasse animali

1. Le carcasse di animali domestici morti per cause diverse dalla macellazione, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento.
2. Le carcasse animali rinvenute lungo strade e aree pubbliche, qualora non riconducibili ad alcun proprietario, devono essere prontamente rimosse dal gestore del servizio, previa segnalazione del Comune o del soggetto delegato.
3. Nei casi di pericolo di malattia infettiva o di carcasse di bovini od ovini, deve essere avvisato il servizio veterinario competente per le valutazioni del caso;

Art. 49 - Mercati, mercatini e spettacoli viaggianti

1. Concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico e tutti coloro che sono autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico devono rispettare le modalità di gestione dei rifiuti di cui al presente Regolamento, mantenere e lasciare pulita l'area assegnata e suddividere i rifiuti prodotti depositandoli in modo ordinato e in sicurezza in un angolo del posto assegnato.
2. In particolare devono osservare i seguenti accorgimenti riferiti alle singole tipologie di rifiuto:
 - a. imballaggi in carta e cartone: le scatole devono essere aperte, ripiegate e inserite in un ulteriore scatolone in cartone (non si devono assolutamente utilizzare sacchi in plastica);
 - b. imballaggi in plastica e polistirolo (bottiglie, cassette, imballaggi in nylon e cellophane, vaschette polistirolo e polistirolo da imballaggio, lattine): tutti questi rifiuti devono essere puliti (senza residui evidenti), ridotti di volume (le bottiglie schiacciate e le cassette impilate) e introdotti in sacchi di plastica trasparenti (a parte le cassette);
 - c. cassette in legno: devono essere prive di residui e impilate;
 - d. rifiuti di natura organica e/o vegetale: devono essere privi di frazioni estranee non compostabili ed essere raccolti in contenitori biocompostabili;
 - e. rifiuto secco non riciclabile: eventuali quantitativi minimi di rifiuto non riciclabile devono essere confezionati in sacchetti a perdere.
3. E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto in modo incontrollato o disordinato su tutta l'area.
4. Eventuali oggetti in vendita ritenuti inservibili dovranno essere smaltiti a cura dell'espositore.

Art. 50 – Manifestazioni locali ed eventi vari

1. Gli Enti pubblici, le associazioni, o altri soggetti che intendono organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, devono far pervenire ai competenti uffici comunali un'apposita istanza. Al fine di permettere una corretta gestione dei rifiuti prodotti, gli organizzatori devono comunicare le necessità previste almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento.
2. Se le manifestazioni si svolgono presso aree private o presso le sedi delle associazioni e/o di altri gruppi, i rifiuti prodotti devono essere gestiti con le modalità descritte nell' Ecocalendario, utilizzando i contenitori in dotazione alla struttura (o, per le frazioni ammesse, portate al Centro di Raccolta). Eventuali richieste di ulteriori **contenitori saranno vagliate dal competente ufficio comunale.**
3. In carenza del contenitore i rifiuti non saranno raccolti.
4. Se le manifestazioni si svolgono in aree pubbliche possono essere eventualmente richiesti dei contenitori supplementari; le richieste saranno vagliate dal competente ufficio comunale considerando l'effettiva necessità e la durata della manifestazione.
5. Gli organizzatori devono attenersi alle seguenti linee guida:
 - a. Individuare una o più persone interna all'organizzazione che si occupino sistematicamente del conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori o sacchetti.
 - b. Se il disimpegno dei tavoli è a carico del "cliente" apporre con chiarezza le istruzioni del caso presso il sito di conferimento dei rifiuti e, soprattutto, su ciascuno dei contenitori (se non recano già le tipologie ammesse) e sui porta sacchi.
 - c. Evitare il posizionamento di contenitori e/o sacchi singoli o isolati perché sarebbero inevitabilmente oggetto di conferimenti indifferenziati.
 - d. All'atto dell'acquisto di prodotti/articoli prediligere quelli da cui deriverà la minore quantità di rifiuto non riciclabile e minori rifiuti da imballaggio.
6. In ordine alla gestione delle singole tipologie di rifiuto, gli organizzatori devono seguire alcune avvertenze. In particolare:

Rifiuto	Composizione Tipica	Modalità di Gestione	Avvertenze
Secco NON riciclabile	Posate usa e getta, stracci sporchi, spugne, etc.	- Contenitori in dotazione - Contenitori a richiesta	- Considerare l'utilizzo di utensili lavabili e/o di prodotti compostabili da gestire come umido - Eliminare residui di alimenti
Umido	Avanzi di alimenti Stoviglie compostabili	- Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Compostaggio;	

Carta e Cartone	Tovagliette, scatoloni da imballaggio, ecc..	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Conferimento in Centro di Raccolta 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare di appallottolare le tovagliette che potranno essere inserite piegate in contenitori o cartoni; - Riutilizzare gli scatoloni da imballaggio per contenere altra carta (es: tovagliette);
Imballaggi in Plastica;	Bottiglie acqua minerale, bibite, etc. Bicchieri e piattini in plastica privi di residui alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Conferimento in Centro di Raccolta 	<ul style="list-style-type: none"> - Schiacciare le bottiglie
Imballaggi in Vetro	Vuoti di birra, vino, bibite varie, olio, aceto, etc.;	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Conferimento in Centro di Raccolta 	<ul style="list-style-type: none"> - Considerare l'uso di prodotti sfusi o alla spina.

Le frazioni recuperabili dei rifiuti prodotti (esclusa, quindi, la frazione del secco non riciclabile) possono essere conferite nel centro di raccolta comunale.

PARTE IV

NORME PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Art. 51 – Finalità

1. Il Centro di Raccolta è una struttura la cui funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente e in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti. Come tale rientra tra le modalità di gestione dei rifiuti urbani, integrando la raccolta differenziata “Porta a Porta”.
2. Le finalità principali sono:
 - a. promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze domestiche e non domestiche;
 - b. ridurre la quantità del rifiuto secco indifferenziato;
 - c. ridurre i costi di raccolta e smaltimento.
3. Per quanto riguarda l’eventuale introduzione/soppressione/modifica delle tipologie di rifiuti ammessi nel Centro di Raccolta, il Comune interviene con apposito atto di Giunta.
4. Per talune tipologie di rifiuti, il cui conferimento è riservato alle sole utenze domestiche, potrà essere richiesta ai cittadini la presentazione di una specifica dichiarazione sostitutiva attraverso la quale si attesta la provenienza dei rifiuti da attività realizzate in economia diretta.

Art. 52 – Accesso

1. Il Centro di Raccolta comunale di Maniago è situato in Via Violis n° 13 (Zona artigianale).
2. Sono ammessi al conferimento i seguenti soggetti:
 - a. le utenze domestiche del Comune;
 - b. le utenze non domestiche del Comune, per le tipologie ed i quantitativi di rifiuti assimilati;
 - c. altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (Es: RAEE).
2. L’utente che accede al Centro di Raccolta è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento valido, se richiesto.
3. Non sono ammessi al conferimento gli utenti non residenti ed i rifiuti provenienti da territori esterni al Comune, salvo quelli oggetto di specifiche convenzioni tra il Comune di Maniago e altri Soggetti.
4. E’ vietato l’accesso al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi e persone autorizzate.

Art. 53 – Modalità di conferimento, deposito e gestione

1. Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo.
2. I rifiuti devono essere conferiti in maniera differenziata all'interno degli appositi contenitori presenti all'interno del centro di raccolta.
3. Le modalità di conferimento, deposito e gestione dei rifiuti ammessi nel Centro di Raccolta sono di seguito definite:

Codici CER	Rifiuti ammessi	Modalità di conferimento, deposito e gestione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente per occupare il minore spazio possibile; devono, inoltre, essere protetti dagli agenti atmosferici
20 01 01	Rifiuti di carta e cartone	
15 01 02	Imballaggi in plastica	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente per occupare il minore spazio possibile. I materiali devono risultare privi di evidenti residui.
20 01 39	Rifiuti plastici (cd "plastica rigida")	
20 01 38	Rifiuti legnosi	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente per occupare il minore spazio possibile. Eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento.
15 01 04	Imballaggi in metallo	Devono essere il più possibile puliti. Eventuali oggetti composti da vari materiali vanno gettati negli ingombranti.
20 01 40	Rifiuti metallici	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente per occupare il minore spazio possibile.
15 01 07	Imballaggi in vetro	Possono essere gettati solo contenitori o altri rifiuti in vetro il più possibile puliti.
20 01 02	Rifiuti in vetro	
15 01 10 *	Contenitori T/F (Tossici e Infiammabili)	Devono essere collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, su platea impermeabilizzata con sistema di raccolta degli sversamenti.
15 01 11*		
20 01 08	Frazione organica umida	Deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura. Il conferimento è consentito solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell'utente.
20 03 02		
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere conferiti nelle apposite aree pavimentate e, esclusivamente per i RAEE classificati come pericolosi, protette da precipitazioni atmosferiche. Dette apparecchiature dovranno essere suddivise nei cinque raggruppamenti previsti dalla normativa vigente. Gli sportelli devono essere chiusi e
20 01 23*	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	

20 01 35*		le parti mobili fissate. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. In particolare non devono essere disassemblate e deve essere mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
20 01 36		
20 01 25	Oli e grassi commestibili (quantità massima ammessa: 500 lt/annui per ciascuna utenza non domestica)	I rifiuti devono essere depositati al coperto in serbatoi dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne, devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, come ad esempio oli minerali esausti (solo utenze domestiche)	
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine (quantità massima ammessa: 20 lt/annui per ciascuna utenza domestica)	
20 01 28		
20 01 32	Farmaci (solo utenze domestiche)	I farmaci, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna, coperto, protetto dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	Gli accumulatori di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna, coperto, protetto dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi.
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Devono essere collocati in apposito contenitore a tenuta stagna, coperto, protetto dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
20 02 01	Sfalci e potature	Il materiale va conferito sfuso; eventuali sacchi di plastica vanno rimossi a cura dell'utente. E' ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell'abitazione o dell'edificio sede dell'attività.
20 03 07	Ingombranti	I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con la massima riduzione volumetrica possibile.

08 03 18	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*C (solo utenze domestiche)	Le cartucce esaurite dei fotocopiatori dovranno essere sigillate ermeticamente. Riporre le cartucce esaurite nella scatola da cui è prelevata la nuova cartuccia o in sacchetto chiuso.
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (solo utenze domestiche)	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	Tali rifiuti possono essere conferiti solo se derivanti da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	
20 01 10	Abbigliamento	Abbigliamento usato solo se in buone condizioni
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Solo da utenze domestiche; devono essere stoccati in modo da evitare il ristagno di acqua piovana
06 01 07	Filtri olio	Solo da utenze domestiche

Per le quantità conferibili di alcune specifiche tipologie di rifiuto, si rimanda alla Parte II e all'art.3 dell'Allegato C del presente Regolamento.

Art. 54 - Personale di custodia

1. Per personale di custodia si intendono i soggetti ai quali è stata affidata la gestione e la conduzione del Centro di Raccolta.
2. Il personale di custodia è tenuto:
 - a. a condurre il Centro nel rispetto delle presenti norme e dell'eventuale contratto stipulato;
 - b. a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti uffici comunali, fatte salve quelle incompatibili con le presenti norme, nel rispetto del contratto stipulato.
3. In particolare il personale di custodia ha il compito di:
 - a. aprire e chiudere il Centro di Raccolta negli orari stabiliti;
 - b. controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti;
 - c. sorvegliare nelle ore di apertura dello stesso al fine di:
 - I. evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - II. evitare che gli utenti conferiscano i rifiuti in contenitori previsti per altre tipologie;
 - III. evitare che gli utenti conferiscano in modo indifferenziato;
 - IV. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature e ai contenitori;

- d. accertare l' idoneità dei rifiuti conferiti, assicurando la loro corretta collocazione in base alle loro caratteristiche, alle diverse tipologie o frazioni merceologiche;
 - e. fornire assistenza all'utenza al momento del conferimento in caso di necessità;
 - f. segnalare ai competenti uffici comunali o al soggetto delegato:
 - I. ogni violazione delle presenti norme;
 - II. qualsiasi danno alle strutture, attrezzature e contenitori;
 - III. qualsiasi disfunzione relativa all'organizzazione dei servizi;
 - IV. eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici; (ex: piccoli estintori portatili)
 - g. effettuare la manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - I. pulizia periodica del Centro di Raccolta;
 - II. rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli appositi contenitori o all'esterno del centro;
 - III. piccole manutenzioni eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - IV. manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - V. manutenzione delle griglie e delle caditoie.
4. Il personale incaricato alla gestione del Centro di Raccolta coadiuverà, anche manualmente, gli utenti che dimostrino di non essere in grado di provvedere da soli al conferimento dei rifiuti.
 5. In casi assolutamente eccezionali, non derivanti dalla normale gestione del Centro, a causa dei quali si dovesse verificare una situazione di insufficienza di spazio per il deposito dei rifiuti in arrivo, il personale di custodia potrà temporaneamente rifiutare l'accesso ed il conferimento al Centro di Raccolta, rinviando l'utente ad un periodo successivo. Il personale di custodia dovrà informare tempestivamente il Comune ed il gestore del servizio, del verificarsi di tale situazione.
 6. Il personale addetto dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento di rifiuti non compresi in quelli citati nell'art. 53 del presente Regolamento.
 7. Il personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta dovrà registrare su apposite schede e registri, i materiali conferiti da utenze domestiche limitatamente ai materiali ammessi a conferimento.
 8. Il personale addetto dovrà, altresì, registrare i dati relativi alle utenze non domestiche e adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita previste dalla normativa vigente.
 9. Tutti i dati dovranno essere trasmessi annualmente al Comune e alla stazione appaltante e, su richiesta, agli Enti di programmazione e controllo.

Art. 55 - Operazioni di svuotamento contenitori
--

Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e svuotamento dei contenitori effettuate dalle ditte autorizzate dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del Centro di Raccolta.

Art. 56 – Obblighi e divieti

1. Gli utenti **sono obbligati** a:
 - a. esibire su richiesta un documento di identità o documentazione idonea all'accertamento della titolarità a conferire;
 - b. rispettare le presenti norme e la segnaletica;
 - c. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - d. portare i rifiuti debitamente smontati e selezionati e conferire il materiale nei contenitori specifici con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso;
 - e. riporre ordinatamente i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori predisposti, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto;
 - f. osservare le eventuali indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta, avvisandoli in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza delle presenti norme da parte di altri utenti, ecc.);
 - g. mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel Centro di Raccolta.
2. **È vietato:**
 - a. conferire i rifiuti non compresi nell'elenco di cui all'art. 53;
 - b. depositare i rifiuti sul suolo o abbandonarli all'esterno del Centro di Raccolta;
 - c. abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, l'utente deve informare prontamente il personale di custodia di quanto accaduto e procedere, se richiesto, ad una adeguata pulizia dell'area interessata;
 - d. mischiare diverse tipologie di rifiuti;
 - e. gettare nei contenitori dedicati ad una determinata tipologia di rifiuti, altri materiali;
 - f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. L'utente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche, e soprattutto, se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico, non fosse visibile ad un controllo;
 - g. a persone non autorizzate, effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il Centro di Raccolta;
 - h. l'ingresso di persone non autorizzate nei container adibiti alla raccolta dei rifiuti;
 - i. effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale e/o dal gestore;
 - j. sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area del Centro di Raccolta, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico dei rifiuti.
3. In caso di incidenti causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal personale di custodia o previste dalle presenti norme, la responsabilità sarà esclusivamente imputabile agli utenti responsabili.
4. **A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo documento, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.**

PARTE V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - Attività di controllo

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta agli appartenenti alla Polizia Locale. Ai fini delle attività ispettive e di accertamento sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la Polizia Locale si potrà avvalere della collaborazione di personale appartenente ad altri Settori del Comune, o dipendente di Enti e/o Società collegate.
2. Sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative anche gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria - vedi L. 689/81, art. 13, comma quarto - appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.

Art. 58- Violazioni al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento - ove non costituiscano reato o violazione del D. Lgs. 152/2006 o di altre normative di settore - si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria **nelle misure previste all'allegato A.**
2. Qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.
3. Il Comune ha la possibilità di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno. Qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Comune, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Comune e/o del gestore del servizio, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
4. **Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché della legislazione vigente in materia di rifiuti urbani, e delle norme igienico-sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché da quanto previsto da altri Regolamenti Comunali (con particolare riferimento ai Regolamenti Polizia Urbana, Polizia Rurale, e per la disciplina del commercio su aree pubbliche) e dalle Ordinanze Sindacali in materia**

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Privacy

1. Tutti i dati gestionali, ovvero dati relativi ad utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale che beneficiano dei servizi ed attività definite dal presente Regolamento Comunale, dal soggetto delegato e dal Gestore del servizio sono raccolti, trattati e conservati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 60 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. A norma dello Statuto comunale copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 61 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento, qualora incompatibile o in contrasto con lo stesso.

Art. 62 - Rinvio dinamico

I rinvii al sistema normativo vigente si intendono automaticamente modificati o integrati in caso di modifiche o integrazioni portate alle disposizioni stesse dopo la data di adozione del presente Regolamento.

ALLEGATO A

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

	DESCRIZIONE	CASISTICA RIFIUTI	MINIMA	MASSIMA
1	Mancato ritiro dei contenitori per la gestione dei rifiuti urbani di provenienza domestica (salvo casi espressamente previsti);		25	500
2	Utilizzo dei contenitori per usi diversi da quelli per cui sono forniti;		25	500
3*	Conferimento di frazioni di rifiuto estranee all'interno dei singoli contenitori dedicati;		25	500
4*	Esposizione di contenitori individuali al di fuori delle giornate e degli orari previsti nell'Eco calendario;		25	500
5*	Conferimento di rifiuti in contenitori difformi da quelli in dotazione;		25	500
6	Esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto all'esterno del contenitore in dotazione (eccetto quelli consentiti);		25	500
7	Conferimento di altri rifiuti di produzione ordinaria all'interno dei contenitori dedicati a "pannolini e pannolini";		25	500
8	Mancata restituzione della chiave del contenitore per "pannolini e pannolini" se non più necessaria o in seguito a richiesta del Comune;		25	500
9	Cernita, rovistamento e/o asporto di materiale di qualsiasi tipo, conferito nei contenitori destinati alla raccolta di rifiuti e dislocati sul territorio comunale o presso il Centro di Raccolta;		25	150
10	Intralcio o ritardo dell'opera degli addetti al servizio di igiene urbana con comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento del servizio stesso;		25	300
13	Danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;		25	500
14	Conferimento di materiali ardenti o in combustione, non completamente spenti o tali da provocare danni o pericoli, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti;		25	500
15	Mancato rispetto delle istruzioni del personale addetto al presidio del Centro di Raccolta Comunale e/o delle altre norme di cui alla parte IV° del Regolamento (es. accesso senza titolarità, mancato rispetto degli orari, conferimento irregolare dei rifiuti, inosservanza della		100	450

	segnaletica verticale ed orizzontale, mancato rispetto della velocità "a passo d'uomo", etc.);			
16	Utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti di produzione ordinaria e/o non prodotti al momento;		50	500
17	Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore e/o dal Comune;		25	150
18	Deposito di rifiuti sia sfusi che in piccoli sacchetti lungo strade, aree pubbliche o aree di uso pubblico;		50	500
19**	Dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni (<i>cd Microlittering</i>);		30	150
23	Mancato rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito delle pubbliche manifestazioni		25	500
	Conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000

Come già segnalato al punto 4 dell'art. 58 del presente Regolamento, si ribadisce che:

"Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché della legislazione vigente in materia di rifiuti urbani, e delle norme igienico-sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché da quanto previsto da altri Regolamenti Comunali (con particolare riferimento ai Regolamenti Polizia Urbana, Polizia Rurale, e per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche) e dalle Ordinanze Sindacali in materia."

* Nel caso di prime violazioni ai punti contrassegnati da un asterisco, si provvederà a comunicare all'utente la non conformità. La sanzione verrà applicata alle successive violazioni.

**Si ricorda che la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, tra i quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, descritta all'art. 232-ter del d.lgs. 152/2006 (c.d. *microlittering*) è punita dalla normativa nazionale con una sanzione da € 30 a € 150. Se l'abbandono riguarda i prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis (es. mozziconi e pacchetti di sigarette), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 - Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati (art. 184 del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i.), secondo l'origine e secondo le caratteristiche di pericolosità.

1. RIFIUTI URBANI

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente distinti in:
 - I. **frazione organica:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile, a titolo esemplificativo, sono costituiti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili e con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
 - II. **frazione verde:** scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati;
 - III. **frazione secca non recuperabile:** i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, CD, DVD, ecc.);
 - IV. **frazione secca recuperabile:** gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - V. **rifiuti pericolosi:** pile stilo o a bottone (per radiotelecomandi, per p.c., ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - VI. **rifiuti ingombranti:** materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze.
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a., assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, Lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. RIFIUTI SPECIALI

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis e dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. rifiuti da attività commerciali;
- f. rifiuti da attività di servizio;
- g. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. RIFIUTI PERICOLOSI

Sono quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D del medesimo decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, fermo restando la definizione di cui all'articolo 183 dello stesso D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del citato decreto legislativo.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso decreto legislativo.

4. RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.):

Sono R.A.E.E. i rifiuti generati dalle apparecchiature elettriche/elettroniche disciplinati dal dlgs n. 49 del 14.03.2014, che si riportano, a titolo esemplificativo, secondo la suddivisione da operare tassativamente fin dal momento della raccolta:

- a. Raggruppamento 1 (R1) -freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori) - cer 200123*;
- b. Raggruppamento 2 (R2) -altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine a gas, Ecc.) - cer - 200136;
- c. Raggruppamento 3 (R3) -tv e monitor -cer - 200135*;
- d. Raggruppamento 4 (R4) - IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro - cer - 200136
- e. Raggruppamento 5 (R5) -sorgenti luminose (tutte le lampade speciali a vapori di metalli ed a scarica elettrica, ecc.) - cer - 200121*;

5. IMBALLAGGI:

- a. "imballaggio per la vendita" o "primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- b. "imballaggio multiplo" o "secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a Facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- c. "imballaggio per il trasporto" o "terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la Manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- d. "rifiuto di imballaggio": ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
- e. produttore: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- f. utilizzatore: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- g. consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 d.lgs. del 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nelle more del decreto che definisce i criteri di assimilabilità di cui all'articolo 195, comma 2, lett.E del d.lgs. 152/2006 secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

6. RIFIUTI CIMITERIALI

1. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del DPR n. 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a. **i rifiuti da esumazione ed estumulazione:** rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - I. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - II. Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - III. Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - IV. Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - V. Resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - b. **i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:** ulteriori rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - I. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - II. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
6. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del DPR n. 254/2003 (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari), gli stessi devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i. In alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del DPR 254/2003.
10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, corone, fiori di plastica, carte, bottiglie in plastica ecc..., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

7. RIFIUTI SANITARI

1. Sono rifiuti sanitari quelli disciplinati dal DPR 254/2003 e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso.
2. I rifiuti sanitari **assimilati ai rifiuti urbani** sono quelli elencati al comma 1, lettera g) dell'art. 2 dello stesso DPR:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - d. la spazzatura (rifiuto indifferenziato);
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 DPR 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso decreto. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
3. Ai fini del presente Regolamento, lo smaltimento dei rifiuti sanitari **non assimilati ai rifiuti urbani** deve avvenire a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del

DPR 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni di ordine generale

1. Ai fini del presente Regolamento, si utilizzano le seguenti definizioni di ordine generale:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - c. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - e. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che né in possesso;
 - f. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - g. **gestore**: soggetto incaricato della gestione;
 - h. **soggetto delegato**: Ente delegato dal Comune per le funzioni comunali in materia di rifiuti, sulla base di specifica "Convenzione";
 - i. **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento;
 - j. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - k. **circuito organizzato di raccolta**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai consorzi di cui ai Titoli II e III della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di Programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
 - l. **raccolta differenziata**: si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriali ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
 - m. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti

- di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08.04.2008 e ss.mm.ii.;
- n. **rifiuti assimilati**: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art. 198 comma 2, lett. G) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- o. **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: rifiuti derivanti da apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua (D. Lgs. 25 luglio 2005, n° 151);
- p. **frazione da raccolta monomateriale**: la raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti;
- q. **frazione da raccolta multimateriale**: la raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- r. **frazione organica umida**: la frazione organica umida è un rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- s. **frazione organica verde o verde**: la frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- t. **raccolte selettive**: sono oggetto di raccolte selettive i rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati. Spesso si tratta di oggetti di uso comune, come ad esempio:
- pile e batterie a secco;
 - accumulatori per auto e autoveicoli;
 - farmaci scaduti;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati t (tossici) o f (infiammabili);
 - vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri;
 - smacchiatori e solventi;
 - prodotti fotografici;
 - olio minerale per autotrazione;
 - olio e grasso commestibile esausto.
- u. **rifiuto indifferenziato**: i rifiuti indifferenziati sono la frazione secca residua derivante da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale ed i rifiuti ingombranti, salvo quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 177 del 10.02.2012;
- v. **rifiuti ingombranti**: per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- w. **spazzamento stradale**: lo spazzamento stradale è costituito dai rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;

- x. **rifiuti inerti**: sono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. Tale tipologia di rifiuti è disciplinata dal D. Lgs. 36/2003;
- y. **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- z. **utenze non domestiche**: attività commerciali, produttive, di servizio, scuole, edifici pubblici, etc. che producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- aa. **utenze difficilmente accessibili**: utenze non raggiungibili dai mezzi della raccolta per assenza di infrastrutture stradali adatte alla percorrenza anche da parte dei mezzi di dimensione minore o per particolari criticità viabilistiche (pendenza eccessiva, altezza ridotta, larghezza della strada, impossibilità di manovra al termine della strada). Tali utenze vengono individuate congiuntamente dal Comune e dal gestore, se diverso, sentita la ditta affidataria del servizio. Per servire queste utenze possono essere individuati punti accessibili ai mezzi della raccolta;
- bb. **punto di raccolta**: area individuata per il prelievo dei rifiuti ai fini della raccolta.

Art. 3 – Ulteriori definizioni delle varie frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilabili
--

1. Fatte salve e richiamate le definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e quelle già riportate nel presente Regolamento, si individuano le seguenti ulteriori frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilabili:
 - a. **Multimateriale leggero**: (imballaggi in plastica, lattine, polistirolo): frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di comune uso domestico, PET, PE (ad alta densità ed a bassa densità), contenitori in plastica per alimenti, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in nylon e cellophane, vaschette e imballaggi in polistirolo di piccole dimensioni, contenitori in alluminio per liquidi, contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - b. **Legno**: mobili in legno, cassette, bancali;
 - c. **Rottami ferrosi**: oggetti in ferro, acciaio, alluminio, rame ecc.
 - d. **Pneumatici usati**: pneumatici di autovetture e motocicli privi di cerchione solo di provenienza domestica;
 - e. **Medicinali scaduti**: farmaci di provenienza domestica senza la confezione;
 - f. **Contenitori etichettati "T" e/o "F"**: bombolette spray, vernici compresi eventuali residui, di provenienza domestica;
 - g. **Batterie e pile**: pile esaurite senza la confezione;
 - h. **Accumulatori al piombo**: batterie per auto;
 - i. **Olio minerale**: olio esausto di origine minerale detenuto dall'utenza domestica;
 - j. **Olio vegetale**: olio alimentare proveniente da utenza domestica;
 - k. **Materiale inerte**: piastrelle, sanitari, ceramica, terracotta ecc.

- l. **Plastica rigida:** vasi, sottovasi, secchi, bacinelle, cassette, sedie e tavoli da giardino, fusti e taniche;
 - m. **Residui della pulizia stradale:** materiale di risulta dalle attività di spazzamento meccanico e/o manuale di aree pubbliche in genere;
2. Si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:
- a. **Conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta;
 - b. **Contenitori individuali:** contenitori di varie volumetrie e colori diversi e caratteristici per ciascuna tipologia di rifiuto raccolta e conferita in modo differenziato che sono forniti quale dotazione personale ad ogni singola utenza ad uso esclusivo della stessa;
 - c. **Contenitori stradali:** contenitori, per particolari tipologie di rifiuti, al servizio degli utenti aventi diritto;
 - d. **Cestini porta rifiuti:** contenitori collocati al servizio di aree pubbliche, dedicati alla gestione di minimi quantitativi di rifiuti da passeggio;
 - e. **Raccolta porta a porta:** raccolta a domicilio dei rifiuti urbani e speciali assimilabili secondo modalità fissate dall'Amministrazione Comunale di comune accordo con il gestore;
 - f. **Trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori di raccolta (o dai luoghi di detenzione iniziale) fino agli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento finale;
 - g. **Raccolta differenziata:** raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - h. **Ecocalendario:** programma annuale delle raccolte porta a porta recante giornate e orari di esposizione dei contenitori individuali, nonché altre informazioni sulle modalità operative del conferimento dei rifiuti.

ALLEGATO C

RIFIUTI ASSIMILABILI

Art. 1 - Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. sono classificati come urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente allegato, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. g) del D.lgs. 152/2006, stabilisce le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di qualità e quantità, fino alla definizione da parte dello Stato dei relativi criteri di cui all'art. 195, comma 2 del medesimo decreto.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 D. Lgs 152/06.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato tra il Comune (o l'Ente delegato) ed il soggetto appaltatore del servizio;
 - c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 2 - Esclusioni dalla assimilazione

Per le esclusioni dalla assimilazione, sia rimanda all'art. 11 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 15/07/2014 e successive modifiche.

Art. 3 - Assimilazione per qualità e quantità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicata:

CER	Descrizione rifiuto	Destino	Limiti quantitativi
15.01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	recupero	50 t/a
15.01.02	Imballaggi in plastica	recupero	10 t/a
15.01.03	Imballaggi in legno	recupero	10 t/a
15.01.04	Imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	recupero	10 t/a
15.01.07	Imballaggi in vetro	recupero	10 t/a
20	Rifiuti urbani		
20.01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata		
20.01.01	Carta e cartone	recupero	30 t/a
20.01.02	Vetro	recupero	5 t/a
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido)	recupero	5 t/a
20.01.25	Oli e grassi alimentari	recupero	500 lt
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	recupero	5 t/a
20.01.39	Plastica	recupero	10 t/a
20.01.40	Metallo	recupero	10 t/a
20.02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi		
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (verde)	recupero	5 t/a
20.03	Altri rifiuti urbani		
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati (secco non riciclabile)	smaltimento	10 t/a per attività economiche; 25 t/a per le comunità
20.03.07	Rifiuti ingombranti	smaltimento	2,5 t/a

2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati" - CER 20.03.01 devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- a. accoppiati quale carta plastificata, metallizzata, adesiva, fogli metallizzati e simili;
 - b. sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno;
 - tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;

- gomma e caucciù;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
- c. scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.
3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "Rifiuti ingombranti" (CER 20.03.07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghe a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
- materassi;
 - poltrone, divani, sedie e mobili in materiali compositi;
 - suppellettili;
 - cassette;
 - tubi;
 - teli plastificati....
4. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi siano di provenienza extra comunale e/o derivino dal ritiro da parte di un soggetto esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
5. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come "oli e grassi alimentari" (CER 20.01.25) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche, nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Art. 4 - Norme comuni sull'assimilazione

1. Il Comune, tramite l'appaltatore del servizio, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
2. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite l'appaltatore del servizio, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.